

N° PAP-00248-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 19/01/2024 al 03/02/2024

L'incaricato della pubblicazione
CARMEN LAURENZANA



CITTA' DI POTENZA

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ordinanza Dirigenziale N°: 12/2024

Dirigente: GIUSEPPE D'ONOFRIO

OGGETTO: POSTEGGI TEMPORANEI FESTE E RICORRENZE 2024



GIUSEPPE
D'ONOFRIO
19.01.2024
13:11:39 UTC



CITTA' DI POTENZA

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE

QUANTIFICAZIONE POSTEGGI TEMPORANEI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ, RICORRENZE ED EVENTI PARTICOLARI: ANNO 2024 | L DIRIGENTE

PREMESSO che l'art. 8 delle vigenti 'NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE' di cui alla D.C.C. n.27 /2001 (Elab.'2') come modificato dalla D.C.C.n. 16 del 07/03/2019 stabilisce:

" 1. In occasione di manifestazioni o eventi configurabili quali riunioni straordinarie di persone, per la vendita di particolari e limitati prodotti in occasioni di festività o ricorrenze religiose, per soddisfare specifiche esigenze nei rioni e nelle contrade e per campagne tradizionali di prodotti ortofrutticoli stagionali, possono essere rilasciate concessioni di posteggi temporanei esclusivamente a soggetti già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. I posteggi temporanei possono essere individuati in tutto il territorio comunale e devono riguardare esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita dei seguenti prodotti:

- a) fiori, ceri e lumini;
- b) frutta secca e dolciumi;
- c) giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita;
- d) bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;
- e) bassa bigiotteria;
- f) caldarroste;
- g) uva da vino;
- h) pomodori per conserve;
- i) angurie e meloni;
- j) agrumi
- k) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività.

3. L'Ufficio Suap Attività Produttive, di concerto con la Polizia Locale, predispose entro il 31 gennaio di ogni anno il calendario annuale delle manifestazioni, tenendo conto delle richieste e delle proposte delle eventuali associazioni o comitati promotori delle stesse.

4. Sulla base del calendario annuale, i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche presentano al Suap l'istanza di assegnazione dei posteggi temporanei.

5. Le istanze di assegnazione devono essere presentate per ogni singola manifestazione.

6. Le istanze devono pervenire almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

7. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base del maggior numero di frequenze effettive alla manifestazione, qualora la stessa venga riproposta per più anni, e se compatibile con i tempi di svolgimento della stessa, con le modalità previste per le fiere.

8. L'Ufficio Suap Attività produttive, previa acquisizione dei pareri della Polizia Locale e degli Uffici interessati per competenza, provvede all'assegnazione dei posteggi tenendo conto di non arrecare intralcio alla viabilità e alla circolazione veicolare e pedonale.

9. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento delle singole manifestazioni con le esigenze della circolazione di veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità".

RITENUTO, in forza del disposto normativo su richiamato, doversi provvedere alla previsione dei posteggi per merceologie specifiche, con il fine primario della migliore realizzazione delle manifestazioni in 'CALENDARIO 2024' e dell'ottimizzazione del servizio all'utenza, anche extraurbana, che in tali occasioni normalmente accede copiosa;

RITENUTO opportuno disporre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 160/2010, con il presente provvedimento, l'obbligo di presentazione in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (in breve Suap) di questo comune delle domande finalizzate all'ottenimento di un posteggio in occasione delle feste, ricorrenze, eventi e vendita di prodotti stagionali di cui al citato art. 8 del Regolamento vigente;

RITENUTO opportuno demandare a successivo ed eventuale provvedimento la regolamentazione dei posteggi da concedere in occasione della festività in c.da San Luca Branca e dell' Europeo di Calcio 2024, in quanto per le stesse è necessario fare ulteriori valutazioni;

ACQUISITO il parere vincolante in data 18/01/2024 dell'U.D. POLIZIA LOCALE.

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTA la Legge Regionale 20 luglio 1999, n. 19 come modificata ed integrata dalla legge 23 settembre 2008, n.23;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

VISTE le " Norme Comunali per il Commercio su Aree Pubbliche " contenute nell'Elaborato 2 di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 27/2001 e succ. integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 591;

VISTA la legge 7 giugno 1990, n. 241 e s.m.i;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

1. Le istanze per l'assegnazione dei Posteggi Temporanei devono pervenire al Suap almeno trenta giorni prima (salvo che per le festività che ricadono a meno di trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento) dello svolgimento della manifestazione, in modalità telematica, mediante l'applicativo acquisitivo informatico in uso, secondo il percorso, *impresainungiorno.gov.it* accesso al Suap o www.comune.potenza.it *servizionline suap*", compilando la pratica di "concessione suolo pubblico". Non saranno prese in considerazione, **senza ulteriori avvisi**, le domande pervenute in modalità cartacea o telematica diversa o in tempi diversi da quelli indicati nel presente provvedimento;

2. Sono determinati, secondo lo schema che segue, POSTEGGI per la vendita di quei prodotti quali.... *palloncini, noccioline, dolciumi a lunga conservazione, ninnoli e bassa bigiotteria, specifici prodotti attinenti l'evento*, oltre che per la somministrazione di alimenti e bevande, ove prevista, la cui vendita, da parte di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, avviene tradizionalmente nel periodo delle citate ricorrenze:

LOCALITÀ	EVENTO	GIORNO /PERIODO	S'	M ²
1. TUTTA LA CITTÀ	SAN VALENTINO	14/02/2024	-	3
2. TUTTA LA CITTÀ	CARNEVALE	Dal 28/01 al 13/02/2024	-	3
3. PRESSO LUNA PARK	PERIODO PASQUALE	Dal 7/03 al 7/04/2024	1*	1
4. RIONE LUCANIA	S. GIUSEPPE LAVORATORE	1/05/2024	3	1
5. C.DA SAN FRANCESCO	SAN MICHELE ARCANGELO	Dal 4/05 al 05/05/2024	2	1
6. C.DA TRINITÀ SICILIA	MADONNA DI FATIMA	Dall' 11/05 al 12/05/2024	3	2
7. C.DA GIULIANO	MARIA SS. AUSILIATRICE	Dal 24 al 26/05/2024	4	2
8. TUTTA LA CITTÀ	FESTA PATRONALE	Dal 26/05 al 30/05/2024**	18**	23**
9. C.DA MONTOCCHIO	SS. REDENTORE	2/06/2024	2	1
10. C.DA SAN NICOLA	SAN NICOLA	Dall' 1/06 al 2/06/2024	4	1
11. C.DA SANT'ANTONIO LAMACCHIA	SANT'ANTONIO	Dal 12/06 al 13/06/2024	3	2
12. C.DA BARRATA	SANT'ANTONIO	Dall' 8/06 al 9/06/2024	2	1
13. RIONE RISORGIMENTO	SAN GIOVANNI BOSCO	Dal 14 al 16/06/2024	3	3
14. VIALE DANTE	FESTA DEL QUARTIERE	Dal 21 al 23/06/2024	3	3
15. RIONE FRANCIOSO	SS. PIETRO E PAOLO	29/06/2024	2	1
16. C.DA LAVANGONE	MADONNA DELLE GRAZIE	Dal 6/07 al 7/07/2024	2***	1
17. C.DA BUCALETTO	SANTA MARIA DELLE GRAZIE	DA DEFINIRSI	DA DEFINIRSI	
18. RIONE SAN ROCCO	SAN ROCCO	Dal 13/08 al 16/08/2024****	2	1
19. RIONE COCUZZO	MARIA SS. IMMACOLATA	Dal 7/09 all' 8/09/2024	3	3
20. RIONE SANTA MARIA	SANTA MARIA DEL SEPOLCRO	Dall' 11/09 al 12/09/2024	2	1
21. C.DA BOSCO PICCOLO	SAN MICHELE ARCANGELO	29/09/2024	1	1
22. RIONE SANTA MARIA	SAN FRANCESCO	Dal 3/10 al 6/10/2024	2	1
23. RIONE BETLEMME	BEATA VERGINE DEL ROSARIO	7/10/2024	2	1
24. POGGIO TREGALLI	SANTA CECILIA	DA DEFINIRSI	DA DEFINIRSI	
CENTRO STORICO	SAN GERARDO VESCOVO	Dal 26/10 al 30/10/2024	-	1
TUTTA LA CITTÀ	HALLOWENN	31/10/2024	-	2

1. Somministrazione di alimenti e bevande

2. vendita dei prodotti indicati al comma 2 dell'art. 8 delle vigenti "NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"

*** un operatore al giorno, a rotazione, secondo calendario condiviso o, in assenza di accordo tra gli operatori, predisposto d'ufficio.**

**** per gli operatori con posteggio assegnato a viale Dante, apertura dal 29/05/2024 al 30/05/2024, salvo diverse disposizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.**

I posteggi saranno sistemati secondo le modalità prescritte dalle normative sulla sicurezza vigenti e, pertanto, saranno, in parte, delocalizzati in siti diversi da quelli utilizzati nelle edizioni precedenti della festa patronale.

*** Salvo individuazione spazio per terzo posteggio.

**** L'operatore assegnatario di posteggio M che vanta più presenze ha la facoltà di richiedere l'occupazione del posteggio dal 13/08/2024 al 16/08/2024.

3. Sono istituiti per l'anno 2024, n.2 (due) posteggi per la vendita nei giorni festivi e prefestivi di "fiori, ceri lumini e simili" nell'area a sx del fronte ingresso principale del Cimitero Monumentale, da assegnare a n. 2 (due) titolari di autorizzazione per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, su specifica istanza da prodursi entro il **31 gennaio 2024, con possibilità di riaprire i termini di presentazione in assenza o insufficienza di domande.**

4. Per il periodo "**PASQUA 2024**", ricompreso tra il 23 marzo e l'1 aprile 2024, sono determinati, secondo lo schema che segue, n. 10 POSTEGGI, per la esclusiva vendita di quei prodotti quali: noccioline, uova pasquali, ninnoli e bassa bigiotteria, giocattoli o piante e fiori, che, da parte di commercianti su aree pubbliche, che avviene tradizionalmente nel periodo delle Feste Pasquali, con specificazione per ciascuno di essi della superficie massima concedibile:

Centro Storico	2 posteggi ⁽¹⁾
Via Ionio	1 posteggio → 20 mq.
Via F. S. Nitti	1 posteggio → 20 mq.
Via Roma (Mediafor)	1 posteggio → 30 mq.
Rione Bucalietto	1 posteggio → 20 mq.
Rione Malvaccaro	1 posteggio → 20 mq.
Via del Basento (Vivalat) ⁽²⁾	1 posteggio → 70 mq.
Poggio tre Galli	1 posteggio → 20 mq.
Viale Dante	1 posteggio → 20 mq.

⁽¹⁾ da localizzare e dimensionare in necessaria coordinazione con gli eventi e le manifestazioni previste.

⁽²⁾ dal 20 marzo 2024 all'1 aprile 2024;

5. In occasione del periodo tradizionalmente dedicato alla **commemorazione dei defunti**, compreso tra mercoledì 30 ottobre e domenica 3 novembre 2024, sono determinati, secondo lo schema che segue, n. 5 posteggi per la esclusiva vendita dei seguenti prodotti: "fiori, ceri, lumini e simili", da parte di commercianti su aree pubbliche, produttori o imprenditori agricoli

Poggio tre Galli (ex via Anzio)	1 posteggio
Via G. Pepe (2 commercianti e 2 produttori agricoli)	4 posteggi

6. Per il periodo "**NATALE 2024**" compreso tra lunedì 24 novembre 2024 e lunedì 6 gennaio 2025, sono determinati, secondo lo schema che segue, n.11 posteggi per la esclusiva vendita dei seguenti prodotti: "*articoli specificamente natalizi, noccioline, ninnoli e bassa bigiotteria, caldarroste, piante e fiori, giocattoli, giochi pirici di libera vendita*", che, da parte di commercianti su aree pubbliche, avviene tradizionalmente nel periodo delle Feste di Natale, con specificazione per ciascuno di essi della superficie massima concedibile:

N.B. Il periodo di occupazione di suolo pubblico potrà essere ridotto su istanza degli operatori assegnatari di posteggio.

Centro Storico	3 posteggi ^{(1) (2)}
Via Ionio	1 posteggio → 20 mq.
Via F. S. Nitti	1 posteggio → 20 mq.
Via Roma (Mediafor)	1 posteggio → 30 mq.
Rione Bucalietto	1 posteggio → 20 mq.
Rione Malvaccaro	1 posteggio → 20 mq.
Via del Basento (Vivalat) ⁽³⁾	1 posteggio → 70 mq.
Poggio tre Galli	1 posteggio → 20 mq.
Viale Dante	1 posteggio → 20 mq.

(1) Uno per la vendita esclusiva di castagne

(2) da localizzare e dimensionare in necessaria coordinazione con gli eventi e le manifestazioni previste.

(3) dal 18 novembre 2024 al 6 gennaio 2025.

7. Per i periodi, in cui tradizionalmente avviene la vendita di prodotti ortofrutticoli stagionali freschi secondo il calendario sotto specificato:

- a) inizio luglio - fine settembre (vendita esclusiva di meloni e angurie);
- b) primi di agosto - metà settembre (vendita esclusiva di pomodori da conserva);
- c) primi di ottobre - metà novembre (vendita esclusiva di uva da vino);
- d) fine novembre - fine marzo (vendita esclusiva di agrumi)
- e) metà aprile – metà giugno (vendita esclusiva sperimentale di albicocche, ciliege e carciofi);

7.1 sono indicate, di seguito, le zone cittadine in cui saranno individuate le aree pubbliche destinate alla vendita al dettaglio dei prodotti stagionali sopra specificati, con possibilità di rilascio, agli aventi titolo, di concessioni temporanee di posteggi:

- 1. Zona Industriale 4 posteggi;
- 2. Viale Del Basento Potenza Ovest 2 posteggi;
- 3. Zona Ospedale Nuovo / Betlemme 1 posteggio;

con divieto di installazione al suolo di manufatti di qualsiasi tipo senza autorizzazione, e per l'area 1, senza il prescritto nulla-osta ASI;

7.2 i titolari di autorizzazioni al commercio del settore alimentare trattanti in modo esclusivo o prevalente prodotti ortofrutticoli, nel rispetto delle norme urbanistiche, igienico sanitarie, di polizia stradale, ed altre di pubblico interesse, possono legittimamente estendere la vendita dei prodotti sopra specificati su aree di stretta pertinenza esterna alle strutture principali di esercizio, previo ottenimento della concessione di suolo pubblico e pagamento dei relativi oneri concessori CUP (Canone Unico Patrimoniale) e tributari;

7.3 gli operatori, esclusivamente per la vendita al dettaglio dei suindicati prodotti, potranno osservare, nei periodi sopra specificati, la regolamentazione oraria per gli esercizi di commercio al dettaglio su area privata.

8. L'operatore ha l'obbligo, al termine della giornata lavorativa, di provvedere a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e manufatti di ogni genere e di rimuovere dall'area in assegnazione tutti i rifiuti prodotti.

Le assegnazioni dei posteggi saranno valide soltanto per i prodotti, i giorni ed il luogo indicato nell'atto di concessione e saranno efficaci solo se accompagnate dalla ricevuta di pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico CUP (Canone Unico Patrimoniale).

9. La concessione deve essere tenuta presso il punto vendita ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

10. L'esercizio dell'attività di vendita nelle suddette aree deve essere svolto nel costante rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria, di polizia stradale, del codice della strada e del presente provvedimento; la concessione del posteggio potrà essere sospesa o revocata in caso di accertato abuso da parte del titolare o di non rispetto delle condizioni o termini in essa previste o prescritte da norme generali e regolamentari, nonché per motivi di pubblico interesse.

11. I posteggi di cui al presente provvedimento saranno utilizzati per il rilascio di concessioni temporanee di suolo pubblico, esclusivamente per il commercio dei prodotti specificati, a titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, a norma dell'art. 28, co.3, della L.R. n. 19/1999 come sostituito dall'art.23 della L.R.n.23/2008.

12. I posteggi saranno collocati nell'area indicata nei titoli concessori rilasciati dal Suap, sotto il controllo della Polizia Locale, in modo da non arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e non ostruendo ingressi di abitazioni e di negozi e, comunque, compatibilmente con tutte le altre esigenze a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità. In ogni caso dovrà essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (Ambulanze, Vigili del Fuoco, etc.), e della vigilanza (Carabinieri, Questura, Polizia Locale, etc.).

13. Ove occorresse, per causa di forza maggiore, o per esigenze di tutela della sicurezza, dell'incolumità e dell'igiene e salute pubblica, ivi compreso l'adattamento ai percorsi e/o programmi di singole manifestazioni, i posteggi potranno, oltre che essere soppressi, diminuiti o aumentati di numero e/o dimensione e durata, localizzati in aree o siti diversi da quelli sopra specificati.

14. Lo svolgimento di manifestazioni ed eventi culturali di pregio e di rilevante interesse pubblico, non prevedibili allo stato, potrà comportare, la soppressione dei posteggi previsti nel presente provvedimento.

15. La Polizia locale è incaricata di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

Della presente ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente per gg. 60 (sessanta), attraverso la pubblicazione integrale sul sito istituzionale di questo comune, nonché, per estratto, tramite stampa locale.

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sottosezione "Bandi di gara e Contratti" "Informazioni sulle singole procedure" del sito istituzionale del Comune

La presente ordinanza è trasmessa, per opportuna conoscenza ed eventuale seguito di competenza, all'Ufficio Edilizia di questa Direzione e alle UU.DD.: "POLIZIA LOCALE", "SERVIZI ALLA PERSONA" Ufficio Cultura e Turismo, "MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA" Ufficio Viabilità' e Ufficio Sport, "BILANCIO E PARTECIPATE" Ufficio Gestione del Patrimonio, "SERVIZI ISTITUZIONALI" Ufficio Elettorale, URP ed Ufficio Stampa.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Dalla Residenza Municipale, **19 gennaio 2024**

gd/mtl

IL DIRIGENTE

ing. Giuseppe D'Onofrio

Documento di Consultazione

